DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1997, N. 490

Art. 13

Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli studi applicativi" sono sostituite dalle seguenti: "il ciclo formativo". Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo le parole: "Gli ufficiali" sono inserite le seguenti: "dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie". Al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "il giorno precedente il compimento del quarto anno di permanenza nel grado," sono sostituite dalle seguenti: "il giorno precedente il compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore,".

Versione in vigore dal 18 agosto 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Estremi	Decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2000/art-13-modifica-all-articolo-27-del-decreto-legislativo-30-dicembre-1997-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it